In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 39323/2026
Roma, lì, 09/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

Sent. n.sez.4029/2026
CC - 21/10/2026
R.G.N.22058/2026

Sentenza oscurata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M. D. A. nato a omissis

avverso la sentenza del 07/05/2026 della Corte di appello di Reggio Calabria;

udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale Antonio Costantini, che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.

Firmato Da: PAOLA MASI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ea0d892e5314261 - Firmato Da: GIUSEPPE SANTALUCIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 390f25a0c902c6b7
Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 07 maggio 2026 la Corte di appello di Reggio Calabria, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha condannato M. D. A. alla pena di mesi dieci di arresto ed euro 2.000 di ammenda e alla libertà vigilata per pari durata, per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975 commesso il 05/03/2020, portando in pubblico un coltello da cucina lungo cm 32.

La Corte, respinta l'eccezione di intervenuta prescrizione del reato, ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo di questo, pur essendo stato l'imputato ritenuto affetto da un vizio parziale di mente, e stante la valutazione della sua pericolosità sociale ha applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso M. D. A. , per mezzo del suo difensore avv. Pasquale Maraguccio, articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.

La Corte di appello ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato deducendolo dal comportamento del ricorrente che, alla vista degli agenti, tentò di allontanarsi e gettò a terra il coltello. Tale motivazione non tiene conto del vizio parziale di mente accertato a carico del ricorrente, che ha un disturbo psicotico che può averlo indotto a ritenere di trovarsi in una situazione di pericolo, essendo stato suo nipote, in precedenza, raggiunto da un colpo di arma da fuoco. La convinzione di trovarsi in pericolo doveva essere valutata alla luce della sua malattia mentale, incidendo questa sulla percezione del pericolo; solo a causa di tale convinzione, innescata dall'essere stato informato, per telefono, di quanto accaduto al nipote, egli aveva portato con sé il coltello, a scopo di difesa e non di offesa. Lo stato di incapacità, di cui la sentenza tiene conto solo fondandosi sulle valutazioni del perito, doveva essere valutato per la sua incidenza sull'elemento soggettivo e sulla percezione dell'esistenza di una esimente putativa: la sorella del ricorrente, infatti, ha riferito che egli, sentita la notizia relativa al nipote, era fuggito da casa prendendo il coltello, temendo di subire egli stesso un'aggressione, e non ha agito con spirito vendicativo, come erroneamente ritenuto dal giudice di appello.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge, con riferimento agli artt. 59 e 89 cod. pen.

La sentenza applica la norma dell'art. 4 legge n. 110/1975 in modo formale, senza tenere conto del fatto che l'arma era portata per fini difensivi e per il timore, indotto dallo stato di alterazione mentale, di subire aggressioni.

Firmato Da: PAOLA MASI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ea0d892e5314261 - Firmato Da: GIUSEPPE SANTALUCIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 390f25a0c902c6b7
Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f

2.3. Con il terzo motivo lamenta il vizio della motivazione in ordine all'applicazione della misura di sicurezza.

La sentenza applica la libertà vigilata senza verificare i presupposti stabiliti dall'art. 229 cod. pen., in particolare la sua applicabilità in caso di contravvenzione, e senza tenere conto del fatto che essa non è prevista per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975. La sentenza non valuta l'astratta applicabilità della misura, né motiva sul punto, neppure con riferimento al limite stabilito dall'art. 229 cod. pen., secondo cui detta misura di sicurezza si applica solo in caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno.

Inoltre ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale del ricorrente solo riportandosi alle conclusioni del perito, ma senza valutare se il reato commesso sia sintomatico di tale pericolosità e se questa sia attuale, stante il tempo trascorso dal fatto e stante l'esito di una perizia disposta in un processo svolto successivamente, che ha del tutto escluso tale condizione. La sentenza non ha neppure spiegato perché tale misura sarebbe idonea per contenere detta pericolosità.

2.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione di legge per l'esclusione della prescrizione del reato.

La sentenza ha escluso l'intervenuta prescrizione del reato omettendo di applicare il regime prescrizionale vigente all'epoca di commissione dello stesso, dichiarando il decorso della prescrizione del tutto cessato a seguito dell'emissione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 161-*bis* cod. pen. Detta norma, però, è stata introdotta nel codice solo con legge n. 134/2021, in vigore dal 19/10/2021, per cui si applica, stante la sua natura sostanziale, ai reati commessi successivamente a tale data, ovvero commessi dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia, che ha abrogato il precedente regime prescrizionale. La prescrizione, perciò, è maturata il 05/05/2025, termine prorogato solo di sessantaquattro giorni per effetto della sospensione processuale dovuta alla pandemia.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. In data 12/10/2026 il difensore ha depositato una memoria, con cui replica alla requisitoria del Procuratore generale, ribadendo la fondatezza dei motivi del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, in tutti i suoi motivi, e deve essere rigettato.

Firmato Da: PAOLA MASI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ea0d892e5314261 - Firmato Da: GIUSEPPE SANTALUCIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 390f25a0c902c6b7
Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f

2. Il quarto motivo di ricorso, contenente un'eccezione di intervenuta prescrizione del reato, deve essere esaminato prioritariamente, stante il suo effetto estintivo in caso di accoglimento.

Il ricorrente sostiene la inapplicabilità, nel presente caso, della norma di cui all'art. 161-*bis* cod. pen. introdotta dalla legge n. 134/2021, essendo questa entrata in vigore il 19/10/2021, mentre il reato è stato commesso il 05/03/2020.

Questa tesi non tiene conto del fatto che la previsione della cessazione del corso della prescrizione, dopo la sentenza di primo grado, è stata introdotta dalla legge n. 3/2019, c.d. riforma Bonafede, che per i reati commessi dal 01 gennaio 2020 stabilì, al secondo comma dell'art. 159 cod. pen., la previsione secondo cui, a decorrere da tale data, «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna». Tale disposizione stabiliva perciò che, per i reati commessi a partire dal 01 gennaio 2020, la prescrizione non corresse più dopo l'emissione della sentenza di primo grado. Questa disciplina ha poi ricevuto definitiva sistemazione con la legge n. 134/2021, che con l'art. 2, comma 1, lett. c), ha introdotto l'art. 161-*bis* cod. pen. e sostituito l'istituto della sospensione del corso della prescrizione con quello della sua cessazione: già prima della entrata in vigore di quest'ultima disciplina, pertanto, per i reati commessi a partire dal 01 gennaio 2020 la prescrizione non poteva decorrere dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e questa Corte ha stabilito che vi è continuità normativa tra la disciplina introdotta dalla legge n. 3/2019 e quella introdotta con la legge n. 134/2021, cosicché le norme di quest'ultima si applicano a tutti i reati commessi a partire dal 01 gennaio 2020. La sentenza Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175, ha infatti ricostruito l'intera disciplina della prescrizione, precisando che «La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021».

L'eccezione di intervenuta prescrizione proposta dal ricorrente, pertanto, è infondata, e deve essere rigettata.

3. Anche il primo e il secondo motivo del ricorso, che possono essere

Firmato Da: PAOLA MASI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ea0d892e5314261 - Firmato Da: GIUSEPPE SANTALUCIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 390f25a0c902c6b7
Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f

trattati congiuntamente avendo entrambi ad oggetto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, alla luce del vizio parziale di mente riconosciuto al ricorrente, sono infondati e devono essere rigettati.

La giurisprudenza di legittimità ha sempre sostenuto la compatibilità tra il vizio parziale di mente e l'elemento soggettivo del reato, dal momento che la permanenza della capacità di intendere e volere, per quanto grandemente scemata, consente al soggetto di comprendere l'antigiuridicità delle sue azioni e di determinarsi a compierle, pur dovendosi valutare l'incidenza della sua alterazione su tale capacità (vedi Sez. 1, n. 16141 del 24/01/2017, dep. 2018, Rv. 272700; Sez. 6, n. 9202 del 17/10/2000, dep. 2001, Rv. 218410).

Anche nel presente caso, lo stesso ricorrente non nega che il porto del coltello fuori dall'abitazione sia stato un gesto volontario e consapevole da parte del ricorrente, ma sostiene che esso sia stato determinato da una finalità difensiva, potendo egli avere erroneamente ritenuto sussistente una situazione di pericolo, ed avere perciò agito in presenza della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., portando il coltello per uno stato di necessità.

La sentenza impugnata ha esaminato questa tesi difensiva e l'ha respinta con motivazione logica e non contraddittoria, affermando che la condotta del ricorrente, che alla vista del personale delle Forze dell'ordine gettò via il coltello, dimostra sia la sua consapevolezza della illiceità del porto dell'arma, sia l'assenza di una finalità difensiva, non avendo egli, peraltro, assistito all'asserita aggressione subita dal nipote ed apparendo che tale episodio, da lui appreso attraverso terze persone, lo abbia orientato, piuttosto, verso una determinazione di tipo vendicativo. Tale argomentazione è logica e fondata su un fatto oggettivo, quale la condotta tenuta al momento del controllo, allorquando il ricorrente, invece di mostrarsi intimorito ovvero di giustificare il possesso del coltello con un'esigenza di difesa, gettò via l'arma, così chiaramente facendo capire di non avere avvertito, in realtà, alcuna necessità di proteggersi.

La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, oltre che logica, è conforme ai principi giurisprudenziali, secondo cui «In tema di legittima difesa putativa, l'errore scusabile che può determinare il riconoscimento della scriminante deve trovare adeguata giustificazione in una situazione concreta ed obiettiva che, seppure malamente rappresentata o compresa, abbia indotto l'agente a convincersi di essere esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta» (Sez. 1, n. 30608 del 05/07/2024, Rv. 286808): la valutazione della sussistenza dell'esimente putativa deve poggiare su una situazione concreta che dimostri l'effettivo convincimento dell'imputato di trovarsi in una situazione necessitata, situazione che, nel presente caso, è stata esclusa sotto un profilo oggettivo, senza che il vizio parziale di mente, che rileva sotto il profilo soggettivo, possa

Firmato Da: PAOLA MASI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ea0d892e5314261 - Firmato Da: GIUSEPPE SANTALUCIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 390f25a0c902c6b7
Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f

avere inciso su di essa.

4. E' infondato, infine, il terzo motivo del ricorso.

4.1. L'interpretazione del ricorrente, di una assoluta inapplicabilità della libertà vigilata nel caso di commissione di un reato contravvenzionale, o quanto meno del reato qui accertato, si basa su una lettura isolata dell'art. 229 cod. pen., norma la cui interpretazione deve, invece, essere ricondotta all'interno del sistema delle misure di sicurezza personali, disciplinato dagli artt. 215 e ss. cod. pen.: la libertà vigilata, infatti, costituisce una di tali misure, compresa tra quelle aventi carattere non detentivo, e deve ritenersi applicabile in tutti i casi contemplati dalle norme indicate.

La norma di cui all'art. 229 cod. pen., pertanto, deve essere letta in combinato disposto con l'art. 219, terzo comma, cod. pen.

L'art. 229 cod. pen. detta una disciplina specifica per la libertà vigilata, stabilendo che essa può essere applicata ai soggetti, dichiarati pericolosi, condannati alla pena della reclusione per un tempo superiore ad un anno, oppure nei casi in cui essa è prevista da una speciale disposizione di legge ovvero nei casi in cui l'applicazione della misura è autorizzata dal codice penale anche per un fatto non previsto come reato: tale norma, quindi, già prevede l'astratta applicabilità di tale misura non solo in caso di commissione di un delitto, ma addirittura in caso di consumazione di una condotta non costituente alcun reato.

L'art. 219 cod. pen., poi, dopo avere indicato la misura dell'assegnazione in casa di cura e custodia per i condannati per un delitto non colposo a pena diminuita per infermità psichica, al terzo comma stabilisce che «se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva», quindi di un reato avente natura diversa dal delitto, purché sanzionato con una pena detentiva di qualunque durata, e l'imputato è ritenuto socialmente pericoloso, tale misura può ugualmente essere applicata, «tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata» (vedi, per la irrilevanza della natura del reato, Sez. 4, n. 39824 del 19/11/2025, n.m.)

Peraltro, già dall'ultimo comma dell'art. 215 cod. pen., che prevede l'applicabilità della libertà vigilata quando la legge impone la sottoposizione del reo ad una misura di sicurezza senza indicarne la specie, essendo le misure detentive applicabili solo al condannato per un delitto, si deduce che il legislatore non ha operato una distinzione tra delitti e contravvenzioni, nel senso di escludere l'applicabilità delle misure di sicurezza in caso di commissione di una contravvenzione, ma ha solo privilegiato, in tal caso, l'applicazione di misure non detentive, ed in particolare la libertà vigilata.

Anche la disposizione di cui all'art. 1, comma 1-*quater*, d.l. n. 52/2014, di

Firmato Da: PAOLA MASI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ea0d892e5314261 - Firmato Da: GIUSEPPE SANTALUCIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 390f25a0c902c6b7
Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f

modifica del d.l. n. 211/2011 convertito con legge n. 9/2012, relativo al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, stabilendo che «Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima», e facendo quindi generico riferimento a tutte le misure di sicurezza e alla pena detentiva, senza distinzione tra reclusione e arresto, conferma la volontà del legislatore di non escludere l'applicabilità delle misure di sicurezza nel caso di commissione di una contravvenzione, salva la modulazione della loro tipologia secondo la gravità del reato commesso.

Deve, pertanto, stabilirsi, quale principio di diritto derivante dal combinato disposto degli artt. 215, terzo comma, cod. pen., 219, terzo comma, cod. pen. e 229 cod. pen., l'applicabilità di una misura di sicurezza, in particolare quella della libertà vigilata, a carico del condannato a pena diminuita per infermità psichica, anche nel caso di commissione di una contravvenzione.

L'affermazione del ricorrente, secondo cui la libertà vigilata sarebbe applicabile, nel caso di commissione di una contravvenzione, solo nei casi espressamente consentiti dalla legge, è pertanto infondata.

4.2. Questo motivo di ricorso deve essere rigettato anche nella parte in cui il ricorrente lamenta un vizio di violazione di legge con riferimento alla valutazione della sua pericolosità sociale.

La sentenza impugnata ha fondato tale valutazione, legittimamente, sull'esito della perizia appositamente disposta che, essendo stata svolta nel 2024, ha accertato la sussistenza di tale pericolosità in epoca attuale rispetto alla pronuncia della sentenza di primo grado. La Corte di appello ha altresì valutato, e adeguatamente motivato, l'idoneità della misura della libertà vigilata a contenere la pericolosità dell'imputato, avendo esplicitamente affermato la sufficienza della stessa per soddisfare sia le esigenze di cura del soggetto sia quelle di tutela della collettività, e l'ha perciò applicata in sostituzione della misura detentiva stabilita, invece, dal giudice di primo grado.

L'oggettiva pericolosità di una condotta quale quella tenuta dal ricorrente emerge, infine, con evidenza dalle modalità del reato da lui commesso.

Il motivo di ricorso deve perciò essere rigettato anche sotto questo diverso profilo.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Avendo il ricorso ad oggetto una condizione personale del ricorrente, si

Firmato Da: PAOLA MASI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ea0d892e5314261 - Firmato Da: GIUSEPPE SANTALUCIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 390f25a0c902c6b7
Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f

impone la tutela del suo diritto alla riservatezza, mediante l'applicazione del disposto dell’art. 52, comma 5, d.lgs. 196/2003.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 21 ottobre 2026

Il Consigliere estensore — Il Presidente

Paola Masi — Giuseppe Santalucia

Firmato Da: PAOLA MASI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ea0d892e5314261 - Firmato Da: GIUSEPPE SANTALUCIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 390f25a0c902c6b7
Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f